

Composizione negoziata, misure protettive rafforzate

Codice della crisi

Il decreto correttivo varato dal Governo limita la discrezionalità delle banche

Il provvedimento chiarisce che non è possibile revocare linee di credito già concesse

Claudio Ceradini
Enrico Comparotto

Più stabilità nel rapporto con le banche per il debitore in crisi che richieda la concessione delle misure protettive in composizione negoziata. Lo prevede il decreto correttivo al Codice della crisi approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri lo scorso 10 giugno. Il provvedimento passerà ora al Parlamento per le osservazioni, dopodiché tornerà in Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva.

Il decreto correttivo modifica il Codice della crisi in molti punti. Per quanto riguarda la composizione negoziata si concentra sull'annosa questione della sospensione o revoca delle linee di credito concesse al debitore in crisi. Le nuove norme introducono una regolamentazione più dettagliata, seppure ancora condizionata da elementi di discrezionalità probabilmente ineludibili.

Più vincoli alla sospensione

Recependo le indicazioni della giurisprudenza (Tribunale di Padova, 25 settembre 2023), il decreto precisa con evidenza testuale incontro-

vertibile che gli effetti delle misure protettive sui contratti pendenti riguardano anche le banche ed in genere gli intermediari finanziari, ai quali non è consentito revocare in tutto o in parte le linee di credito concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori all'accesso alla composizione negoziata. La precisazione potrebbe apparire ridondante, ma in realtà ha il pregio di disinnescare a monte talune argomentazioni, peraltro non avallate dalla giurisprudenza, che hanno sino ad oggi posto al di fuori del perimetro protettivo l'operatività degli affidamenti cosiddetti autoliquidanti.

Chiarito pertanto che l'accesso alla composizione, così come la presenza di debiti pregressi, non costituiscono ragione che legittimi la sospensione dell'operatività degli affidamenti già concessi o la loro revoca, il testo licenziato dal Consiglio dei ministri fa tuttavia salvo il diritto, sacrosanto, degli intermediari finanziari di invocare la disciplina di vigilanza prudenziale per giustificarla.

Nel suo assetto attuale la norma precisa che sospensione e revoca degli affidamenti possono essere disposte «se richiesto» dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Se tuttavia si considera che la disciplina di vigilanza prudenziale è l'insieme delle regole poste a presidio della solidità patrimoniale delle banche, sembra più appropriata la locuzione suggerita dal decreto correttivo, che autorizza la sospensione e la revoca delle linee di credito accordate «come effetto» della corretta applicazione dei principi di vigilanza prudenziale e, aspetto forse più importante, statuisce che dalla conferma delle misure protettive la

sospensione sarà legittima solo nel caso in cui la banca dimostri il nesso di causalità tra l'iniziativa e l'applicazione della vigilanza prudenziale.

Le regole mantengono quindi un margine di discrezionalità in favore degli intermediari bancari ma viene loro richiesto di offrire una puntuale prova delle ragioni della sospensione. Allo scopo di incentivare il coinvolgimento attivo del sistema bancario nel processo negoziato di risanamento dell'impresa, il decreto correttivo sottolinea inoltre che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca, inserendo la medesima precisazione in ben tre punti (articolo 16, comma 5 e articolo 18 commi 5 e 5bis).

La durata

Su altre questioni il correttivo interviene più blandamente. Rimane la discrepanza temporale tra la durata massima di 240 giorni dello schermo di protezione, e la durata della composizione negoziata che può arrivare fino ad un anno. Il riscritto articolo 17, comma 7, del Codice della crisi ha esteso i casi in cui è possibile la prosecuzione dell'incarico dell'esperto oltre il termine originario anche all'ipotesi in cui siano pendenti le misure protettive, oppure sia sub iudice la loro conferma da parte del Tribunale. Infine, nell'ottica di un raccordo con l'articolo 54 sul procedimento unitario, il decreto correttivo ha modificato il comma 3 dell'articolo 18 prevedendo la sospensione dei termini prescrizionali e il non verificarsi delle decadenze quali effetti dell'applicazione delle misure protettive anche nell'ambito del percorso di composizione negoziata.